



COMUNE DI
ARIANO NEL POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

2023

adeguamento alla L.R. 6/2017 n. 14 e alle D.G.R.V. n. 668/1325 del 2018

All.F: Relazione tecnica



IL SINDACO:
Avv. Luisa Beltrame

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
Arch. Carlotta Bellan

TECNICO INCARICATO:
Arch. Lino De Battisti
Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Padova n. 744

PROVINCIA DI ROVIGO:

DATA: Febbraio 2023
Adottato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....
Approvato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....



RELAZIONE TECNICA

1	PREMESSA	3
2	LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE	4
3	I PROVVEDIMENTI DGR N. 668 DEL 15.05.2018 E D.G.R.V. 1325 DEL 10.09.2018	6
4	I CONTENUTI DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017	7
4.1	Gli ambiti di urbanizzazione consolidata	8
4.2	Verifica della quantità massima di consumo di suolo assegnata in funzione del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile e delle zone di espansione del PRG	9
4.3	Registro fondiario del consumo di suolo	9
4.4	La Scheda Informativa	10
5	CONCLUSIONI	10
6	ELABORATI DI VARIANTE	10



1 PREMESSA

La nuova Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio e in materia di paesaggio” (pubblicata sul BURV n. 56 del 9 giugno 2017) disciplina le norme volte alla programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato e la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

La legge introduce e definisce per la prima volta all’interno del quadro normativo regionale il concetto di consumo di suolo, inteso come *«l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale»*. Tale definizione si unisce ad altri nuovi concetti introdotti dal legislatore regionale, che vogliono indirizzare la pianificazione urbanistica dei Comuni verso un nuovo modello di sviluppo basato sul risparmio e la preservazione del suolo naturale e volto prioritariamente alla trasformazione del tessuto urbanistico esistente, alla riconversione del patrimonio edilizio, alla rigenerazione urbana e all’eliminazione degli elementi di degrado ed incoerenza urbanistica.

La nuova legge regionale fin dalla sua entrata in vigore, ha disposto alcuni compiti preliminari per le Amministrazioni comunali, volti a raccogliere le informazioni utili a definire successivamente, mediante apposito provvedimento regionale, la quantità massima di suolo consumabile per ogni comune, con la prospettiva di azzerare tale quantitativo entro il l’orizzonte temporale del 2050, come stabilito dalle direttive comunitarie. Entro il 25 agosto 2017 infatti, i Comuni erano tenuti alla compilazione di una scheda informativa in formato elettronico, contenente le informazioni relative alle previsioni dimensionali dei propri strumenti urbanistici (carico urbanistico previsto residenziale e produttivo, superfici trasformate e/o interessate da procedimenti in corso, varianti verdi accolte ai sensi della L.R. n. 4/2015), da trasmettere mediante posta elettronica alla Regione del Veneto. Unitamente a tale scheda i Comuni erano tenuti ad effettuare una ricognizione dei nuovi ambiti di urbanizzazione consolidata così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017.

Il Comune di Ariano nel Polesine ha provveduto a recepire entro i termini stabiliti i dati relativi alla scheda informativa unitamente alla ricognizione preliminare degli ambiti di urbanizzazione consolidata; tali informazioni sono poi state successivamente trasmesse mediante posta elettronica alla Regione del Veneto. Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Con successivo provvedimento DGR . 1325/1918 la Regione Veneto ha assegnato al Comune di Ariano nel Polesine la quantità di suolo consumabile di ha 24,64.

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale.



RELAZIONE TECNICA

2 LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 8 aprile 1978 il Comune di Ariano nel Polesine ha adottato il suo primo Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 2699 del 20 maggio 1980.

Successivamente sono state adottate le seguenti varianti:

- 1) P.R.G. variante (Isola Rossi), adottata con deliberazione di C.C. n. 179 in data 27 dicembre 1983, approvata con D.G.R.V. n. 7038 del 20 dicembre 1984;
- 2) P.R.G. variante n. 3, adottata con deliberazione di C.C. n. 143 in data 27 settembre 1984, approvata con D.G.R.V. n. 4397 del 3 ottobre 1985;
- 3) P.R.G. variante N.T.A., adottata con deliberazione di C.C. n. 137 in data 19 settembre 1986, restituita senza approvazione con D.G.R.V. n. 2987 del 30 maggio 1989;
- 4) P.R.G. variante 11, adottata con deliberazione di C.C. n. 297 in data 21 dicembre 1987, approvata con D.G.R.V. n. 7263 del 10 novembre 1988;
- 5) P.R.G. variante n. 11, adottata con deliberazione di C.C. n. 3 in data 27 febbraio 1989, approvata con D.G.R.V. n. 5047 del 12 settembre 1989;
- 6) P.R.G. variante, adottata con deliberazione di C.C. n. 25 in data 13 marzo 1990, approvata con D.G.R.V. n. 2404 del 2 maggio 1991;
- 7) P.R.G. variante, adottata con deliberazione di C.C. n. 89 in data 16 ottobre 1991, approvata con D.G.R.V. n. 5237 del 10 settembre 1993, rettificata con D.G.R.V. n. 6092 del 23 ottobre 1992;
- 8) P.R.G. variante (da zona agricola ad agroindustriale), adottata con deliberazione di C.C. n. 78 in data 11 settembre 1991, approvata con D.G.R.V. n. 3933 del 30 ottobre 1992;
- 9) P.R.G. variante, adottata con deliberazione di C.C. n. 41 in data 13 marzo 1995, approvata con D.G.R.V. n. 2555 del 15 luglio 1997;
- 10) P.R.G. variante (adeguamento al P. di A. Delta del Po – Corridoio afferente SS 309 Romea), adottata con deliberazione di C.C. n. 61 in data 30 settembre 1997, approvata con D.G.R.V. n. 5123 del 28 dicembre 1998;
- 11) P.R.G. variante 21, art. 50, comma 9, L.R. 61/85 (Attrezzature turismo all'aria aperta campeggi – adeguamento al P. di A.), adottata con deliberazione di C.C. n. 24 in data 24 aprile 1999;
- 12) P.R.G. variante 21, art. 50, comma 4, L.R. 61/85 (modifica R.E.), adottata con deliberazione di C.C. n. 21 in data 16 marzo 2000;
- 13) P.R.G. variante (adeguamento al P. di A. – Area ex Fornace di S. Maria in Punta), adottata con deliberazione di C.C. n. 20 in data 16 marzo 2000, approvata con D.G.R.V. n. 2387 del 14 settembre 2001;
- 14) P.R.G. variante CS, adottata con deliberazione di C.C. n. 13 in data 22 marzo 2001, approvata con D.G.R.V. n. 1766 del 6 giugno 2003;
- 15) P.R.G. variante (adeguamento al P. di A. – Piano cavane), adottata con deliberazione di C.C. n. 42 in data 29 giugno 2001, approvata con D.G.R.V. n. 1765 del 5 giugno 2003;
- 16) P.R.G. variante, adottata con deliberazione di C.C. n. 57 in data 22 dicembre 2003, approvata con D.G.R.V. n. 2564 del 13 settembre 2005;
- 17) P.R.G. variante 21, art. 50, comma 9, L.R. 61/85, adottata con deliberazione di C.C. n. 6 in data 1 aprile 2004;
- 18) P.R.G. variante (Località Grillara), adottata con deliberazione di C.C. n. 59 in data 21 ottobre 2004, approvata con D.G.R.V. n. 2024 del 27 giugno 2006;
- 19) P.R.G. variante (Località San Basilio), adottata con deliberazione di C.C. n. 60 in data 21 ottobre 2004, approvata con D.G.R.V. n. 2808 del 12 settembre 2006;
- 20) P.R.G. variante (Località Piano), adottata con deliberazione di C.C. n. 57 del 21 ottobre 2004, approvata con D.G.R.V. n. 1060 del 6 maggio 2008;



RELAZIONE TECNICA

- 21) P.R.G. variante (Località Rivà), adottata con deliberazione di C.C. n. 56 in data 21 ottobre 2004, approvata con D.G.R.V. n. 2025 del 27 giugno 2006;
- 22) P.R.G. variante (adeguamento al P. di A.), adottata con deliberazione di C.C. n. 18 in data 25 febbraio 2005, approvata con D.G.R.V. n. 1059 del 6 maggio 2008;
- 23) P.R.G. variante 21, art. 50, comma 9, L.R. 61/85, adottata con deliberazione di C.C. n. 17 in data 25 febbraio 2005;
- 24) Accordo Sportello Unico (Regnoli Cesare & Figlio Srl), procedura inviata in Regione il 19 giugno 2007 con prot. n. 24 e approvata in data 28 gennaio 2009.
- 25) in data 08.04.2014, con delibera di C.C. n. 05 è stato adottato il Piano di assetto del territorio (PAT).
- 26) Variante al P.R.G. per inserimento rotatoria sulla S.S. 309 "Romea" con innesto sulla S.P. 63 in frazione Rivà, approvata con Del. C.C. n° 49 del 20/12/2017;
- 27) Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 55/2012 (Regnoli Cesare & Figlio Srl), approvata in data 26/09/2019 in conferenza dei servizi decisoria;



PAT tav. 4 B : carta di raffronto tra PAT adottato e PRG



RELAZIONE TECNICA

3 I PROVVEDIMENTI DGR N. 668 DEL 15.05.2018 E D.G.R.V. 1325 DEL 10.09.2018

Con Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicata sul BURV n. 51 del 25.05.2018 e la successiva DGR n. 1325 del 10.09.2018, quest'ultima per i soli comuni che hanno trasmesso tardivamente la scheda informativa, la Regione ha determinato l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

A seguito di tale provvedimento, a cui si rinvia per i contenuti analitici e di formazione, le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017, con utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate nell'Allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo", solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale. Tale principio, già enunciato all'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", viene ulteriormente sviluppato dalla L.R. n. 14/2017 che assume, tra i principi informativi, la riduzione progressiva del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione.

La sottostante tabella riporta i valori relativi alla sintesi delle considerazioni svolte per la determinazione della quantità di consumo di suolo per ASO (Ambiti Sovracomunali Omogenei) e per singolo comune.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001±0,05=-0,50%; 0,06±0,10=-1%; 0,11±0,14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
23	29002	Ariano nel Polesine	Rovigo		53,38	40,00%	32,03	41,00			24,60	

Dalla lettura della tabella sopra riportata emerge che sono stati assegnati al Comune di Ariano P. **24,60 Ha**, **come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050.**

Il riferimento all'Allegato D della D.G.R.V. 668/2018, indica che il Comune potrà procedere con l'adeguamento dello strumento urbanistico con procedura semplificata solo a seguito del Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale che attesta la correttezza delle nuove informazioni trasmesse. Tuttavia è facoltà del Comune procedere con la Variante di adeguamento allo strumento urbanistico con procedura semplificata recependo la quantità già riportata nell'Allegato C.



4 I CONTENUTI DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017

La presente Variante allo strumento urbanistico di adeguamento alla L.R. 14/2017, prevede una procedura semplificata diversa da quella prevista dall'art. 14 della L.R. 11/2004.

Detta procedura è disciplinata dall'art. 14 della L.R. 14/2017 che di seguito si riporta:

«1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.»

I contenuti della Variante di adeguamento non sono stati chiariti né dalla L.R. 14/2017, né dal successivo provvedimento n. 668 del 15.05.2018, il quale si è limitato a riportare le analisi e gli studi utili alla definizione delle quantità di suolo massimo consumabile per ogni comune.

All'interno della delibera di approvazione del citato provvedimento n. 668 del 15.05.2018, sono stati introdotti soltanto alcuni dispositivi, che dovranno essere assolti attraverso la presente variante. Questi riguardano in particolar modo i punti 7 e 8 del deliberato di seguito riportati:

7. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato;

8. di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo";[...]

Dal combinato disposto tra le disposizioni dell'art. 13 della L.R. 14/2017 e della Delibera di G.R. n. 668 del 15.05.2018 emerge che i compiti della variante di adeguamento semplificata, si limitano alla:

- a) conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017;
- b) verifica dei dati trasmessi e contenuti all'interno della Scheda informativa;



RELAZIONE TECNICA

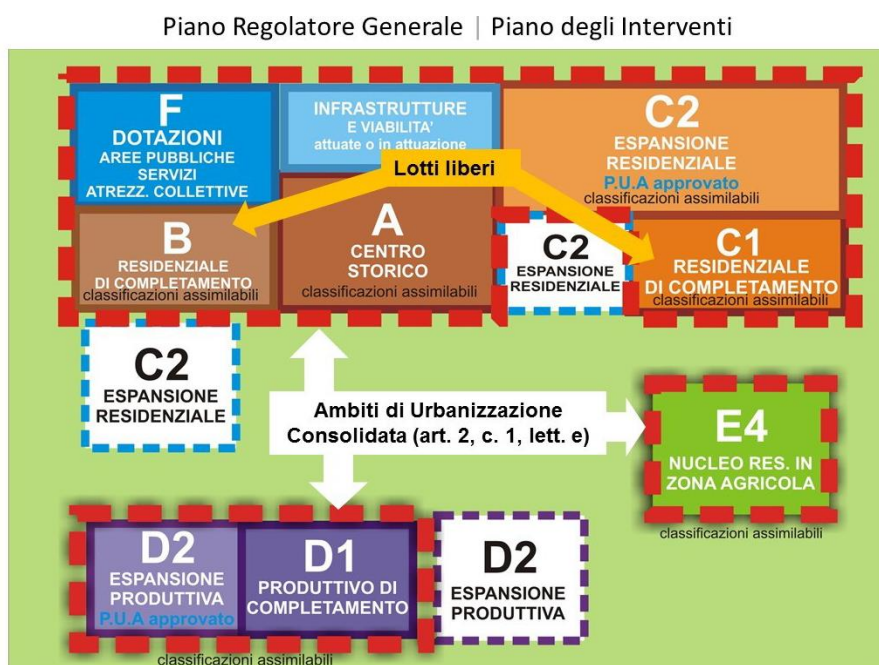
- c) sostituzione del meccanismo S.A.U. Trasformabile prevista dalla L.R. 11/2004 con il quantitativo di suolo consumabile assegnato;
- d) verifica che la quantità di suolo assegnata non sia superiore al residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolata in sede di P.A.T., mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone di espansione C2 non attuate ed esterne al consolidato[...]

4.1 Gli ambiti di urbanizzazione consolidata

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata vengono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), come: «l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;» Da tale definizione si riscontra che questi nuovi ambiti possono non coincidere con gli omonimi previsti dalla L.R. 11/2004, la quale si limitava a definirli come le aree in cui «sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche».

Tale perimetrazione, ai fini pratici, ha il compito di definire il limite entro il quale gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono sempre consentiti senza determinare consumo di suolo.¹

Lo schema guida proposto per la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017, è quello indicato dal citato provvedimento n. 142 che di seguito si riporta.



Oltre a quanto

disposto

dai commi 5 e 6 dell'art. 13, si segnala inoltre quanto disciplinato dall'art. 12 della L.R. 14/2017, il quale

¹ Il riferimento va al paragrafo 3. La perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contenuto all'interno dell'Allegato B – Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo, di cui alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018, pubblicata nel BURV n. 51 del 25.05.2018.



RELAZIONE TECNICA

stabilisce che sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti definiti dal provvedimento n. 668/2018, anche i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico.

In sintesi sono stati riconosciuti come ambiti di urbanizzazione consolidata del Comune di Ariano nel Polesine:

- le Z.T.O. A, B e le Z.T.O. C e D di completamento o aree ad esso assimilate o aree intercluse;
- i perimetri delle Z.T.O. C e D oggetto di P.U.A. approvato e/o in corso;
- i nuclei insediativi in zona agricola – Nuclei residenziali consolidati (che includono le aree di edificazione diffusa individuate dal P.A.T. adottato);
- le Z.T.O. F per dotazioni di aree pubbliche, servizi ed attrezzature collettive;

Con la presente variante di adeguamento sono state apportate alcune rettifiche al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, precedentemente trasmessi in via preliminare. Le rettifiche hanno comportato in modo particolare l'inclusione di alcune aree per dotazioni territoriali e la rettifica dei perimetri di alcuni ambiti.

4.2 Verifica della quantità massima di consumo di suolo assegnata in funzione del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile e delle zone di espansione del PRG

Il testo deliberato con D.G.R.V. n. 668/2018 prevede che: «[...] per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone di espansione C2 non attuate ed esterne al consolidato[...]»

Il PAT adottato ha determinato che la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) è di ha 65,93, mentre le aree di espansione del PRG non attuate ammontano a ha. 12,76.

Viene pertanto confermato il quantitativo massimo di suolo consumabile fino al 2050 dedotto dalle aree di espansione C2 non attuate **pari a 12,76 Ha, essendo questa inferiore al quantitativo di suolo assegnato dalla Regione Veneto di Ha 24,60, comunque inferiore alla superficie Agricola Utilizzabile (SAU) determinata con il PAT adottato di ha 65,93.**

Tale quantitativo sostituisce pertanto il meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004, come disposto dall'art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017 e come confermato dalla FAQ n. 13 riportata sul portale web della Regione Veneto.

4.3 Registro fondiario del consumo di suolo

Ai fini della presente variante si è ritenuto utile, già in questa sede, predisporre un modello per il registro fondiario del consumo di suolo.

Tale registro avrà il compito di annotare e registrare tutti gli interventi edilizi e/o di trasformazione urbanistica che determinano, ai sensi della L.R. 14/2017, consumo di suolo; in modo particolare verranno registrati i dati relativi alla ditta richiedente, gli estremi catastali delle aree interessate, la localizzazione dell'intervento, la Z.T.O. del P.R.G., il consumo di suolo massimo potenziale previsto, il consumo di suolo effettivo (derivante dai dati del titolo edilizio definitivo) e l'eventuale residuo.

Tale registro verrà compilato ed aggiornato, ai fini del monitoraggio, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.



RELAZIONE TECNICA

4.4 La Scheda Informativa

Il punto 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 stabilisce che: «[...] i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi dell'art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo».

A tale scopo sono vengono pertanto confermati, con la presente variante di adeguamento, i dati trasmessi nel 2017 e contenuti nella Scheda Informativa.

5 CONCLUSIONI

La presente Variante semplificata di adeguamento alla L.R. 14/2017, ha risposto a quanto disciplinato dall'art. 14 delle legge, che ne ha definito l'iter procedurale e a quanto disposto dall'art. 13, comma 10, il quale ha stabilito che: «[...]Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.»

Le elaborazioni svolte hanno pertanto consentito di perimetrare e rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017, ed hanno verificato il quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla D.G.R.V. 1325/2018, in relazione a quanto disposto dal punto 7 della D.G.R.V. n. 668/2018.

Il graduale processo di adeguamento della strumentazione urbanistica alla legge che disciplina il consumo di suolo, si completerà successivamente sulla base dei successivi provvedimenti attesi da parte della Giunta Regionale. Questi riguarderanno in particolar modo²:

- i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione;
- le regole e le misure applicative ed organizzative per i crediti edilizi;
- le procedure di verifica e monitoraggio;
- i criteri di individuazione degli interventi pubblici (accordi di programma di interesse regionale);
- i criteri di selezione delle domande per il fondo di rotazione;
- le altre indicazioni utili al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

6 ELABORATI DI VARIANTE

Elaborati di progetto:

- Allegati 4.1.1 e 4.1.2– Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;
- Allegato B – Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;
- Allegato C – Relazione Tecnica;
- Allegato D – Registro fondiario del consumo di suolo;

² Così come confermato dalla FAQ n. 12 riportata al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/fa>



Comune di Ariano nel Polesine

Variante allo strumento urbanistico di adeguamento alla L.R. 06.06.2017 n. 14 e alla D.G.R. n. 668 e 1325 del 2018

RELAZIONE TECNICA

- Allegato E – Estratto NTA PAT

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato *.shp* e gli elaborati di variante in formato *.pdf*

Montagnana, lì

Il Tecnico incaricato:

Arch. Lino De Battisti